

1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1.1. Il negoziato sulla quarta direttiva antiriciclaggio

In seguito all'emanazione delle 40 Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), nel 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per recepire gli standard internazionali per la prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il testo è stato oggetto di intensi negoziati in seno al Consiglio e al Parlamento europeo per quasi due anni e finalmente, il 16 dicembre 2014 la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo politico e tecnico con il Parlamento europeo sulla nuova direttiva antiriciclaggio e sul regolamento sul trasferimento di fondi.

Oltre a recepire le 40 Raccomandazioni, allineando i ventotto Stati membri ai più avanzati standard internazionali, la direttiva introduce anche una serie di disposizioni più stringenti che consentiranno all'Europa di compiere considerevoli passi avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il regolamento antiriciclaggio per il trasferimento di fondi (AMLR), approvato nello stesso periodo, recepisce la Raccomandazione 16 del GAFI che impone agli intermediari finanziari di identificare le persone che effettuano e ricevono i fondi, con deroghe alla verifica delle informazioni sotto i 1.000 euro, eccetto i casi in cui il trasferimento sia effettuato in contanti, moneta elettronica anonima o vi siano ragioni di sospetto.

Per la prima volta gli organismi comunitari recepiranno periodicamente le *black list* del GAFI con un atto formale. Tali liste individuano i paesi le cui carenze legislative e regolamentari comportano un rischio notevole di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il recepimento delle liste non sarà più rimesso alla decisione dei singoli Stati membri, ma sarà fatto in maniera omogenea all'interno dei confini dell'Unione.

La direttiva riconosce l'importanza dell'adozione di un approccio europeo sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e affida alla Commissione il compito di condurre una valutazione sovranazionale di tali rischi e di formulare raccomandazioni agli Stati membri affinché questi possano farvi fronte in modo efficace. Il carattere sovranazionale permetterà di individuare i rischi comuni a tutta l'area, in considerazione dei movimenti transfrontalieri dei flussi finanziari all'interno del mercato comunitario.

Ogni Stato membro dovrà svolgere inoltre un'analisi nazionale dei rischi emergenti sul proprio territorio, e ponderarla con le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione e contrasto. Questa autovalutazione, tesa a identificare le carenze, organizzative e di prassi,

individuato nel sistema composto dalle autorità pubbliche competenti, deve altresì contenere un'attenta analisi, utile ai soggetti privati destinatari degli obblighi antiriciclaggio, per rafforzare la comprensione dei rischi che affrontano nelle rispettive attività.

Secondo i nuovi standard internazionali, le raccomandazioni del GAFI e la direttiva della UE, i paesi dovranno avere un apparato penale e amministrativo che sia tecnicamente *compliant* e che dia gli strumenti necessari per svolgere una sostanziale ed effettiva lotta ai reati presupposto del riciclaggio. Tra questi, nell'analisi italiana, assumono rilievo la corruzione, la criminalità organizzata e l'evasione fiscale, per gli ingenti flussi finanziari che producono; tuttavia, vale la pena ricordare che contrastare il riciclaggio è fondamentale anche per far emergere fenomeni criminali altrettanto gravi, come la contraffazione, le frodi, e il traffico di esseri umani.

Il negoziato sulla quarta direttiva è stato molto complesso per le diverse posizioni su cui si trovavano Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, oltre alle differenti visioni di ciascuno Stato membro. Sono state altresì prese in attenta e seria considerazione le normative generali a presidio della *privacy*, che incontrano un limite laddove lo scopo primario sia quello di tutelare le informazioni necessarie alle indagini contro i crimini finanziari.

Tra tutte le informazioni che devono essere rese tempestivamente accessibili alle autorità competenti e alle forze di polizia, hanno un rilievo speciale quelle sulla proprietà e il controllo effettivo di società, fondazioni, *trust* e negozi giuridici assimilabili (la cosiddetta titolarità effettiva o *beneficial ownership*). Questo tema si ricollega alla centralità dello scambio di informazioni anche in altri settori, come quello fiscale, e ai principi sulla trasparenza adottati dai ministri del G20 nel novembre 2012, come strumento di lotta alla corruzione, mutuato dai principi internazionali di prevenzione del riciclaggio.

In particolare, al fine di accrescere la trasparenza sulla proprietà di società e *trust* e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il testo approvato impone ai paesi membri l'adozione di un registro centralizzato di informazioni concernenti la proprietà effettiva. Il registro sarà accessibile alle autorità competenti, alle FIU, ai soggetti che hanno obblighi di identificazione e conservazione e ai soggetti privati che possono dimostrare di avere un interesse legittimo all'accesso. Inoltre, sono state predisposte le basi giuridiche per una interconnessione tra i registri europei, al fine di avere uno scambio di dati veloce e affidabile.

In ambito intra-UE, è rafforzata la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria, che svolgono un ruolo cruciale nel quadro anti-riciclaggio e che dispongono ora di maggiori

poteri per lo scambio di informazioni e la collaborazione volta all'identificazione dei riciclatori di capitali che operano a livello transnazionale. Per rafforzare la conformità e l'efficacia del sistema, sono introdotte sanzioni che non sono soltanto punitive ma hanno una forte componente di deterrenza e sono conformi ai principi di proporzionalità e dissuasione.

Nel dicembre 2014 il Presidente italiano del Comitato dei rappresentanti permanenti (CO.RE.PER), Ambasciatore Sannino, dichiarava: "Questo accordo permetterà all'Ue di essere in prima fila nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'accordo va ben oltre i principi del G20 convenuti lo scorso novembre a Brisbane. La Presidenza italiana ha lavorato intensamente a favore della trasparenza nei negoziati".

Transparency International ha riconosciuto all'Italia di aver inserito la direttiva antiriciclaggio tra le priorità della Presidenza 2014 che, pur in ridotto spazio temporale, è riuscita a concludere l'accordo politico necessario, in parallelo ai negoziati sulle parti tecniche. Questo risultato, che avrà un positivo riflesso anche sulla lotta alla corruzione, è giunto nello stesso anno in cui l'Italia ha copresieduto il gruppo G20 Anticorruzione (ACWG) insieme all'Australia. L'esposizione internazionale in questi settori ha consentito di mettere in luce l'impegno del governo italiano e delle amministrazioni competenti, profuso nello sforzo di raggiungere standard comuni nel contrasto ai flussi monetari illeciti e nella prevenzione dell'inquinamento del settore economico-finanziario.

1.2 La normativa primaria e secondaria

1.2.1. Il reato di autoriciclaggio - (art. 648-ter.1. c.p.)

Dopo anni di dibattiti e dopo le sollecitazioni, tra gli altri, del Fondo monetario internazionale al termine della valutazione condotta nel 2005 sul sistema di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo del nostro Paese^[1], il reato di autoriciclaggio è stato introdotto dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n.186^[2] che ha inserito nel codice penale l'articolo 648-ter.1.^[3]

^[1] Negli anni passati diverse sono state le iniziative volte a introdurre il reato di autoriciclaggio. In particolare, nel 2013, era stato costituito presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, un gruppo di studio sull'autoriciclaggio, la c.d. Commissione Greco. Altre proposte di modifica delle fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale erano state formulate dalla Commissione Fiandaca sempre presso il Ministero della giustizia e dalla Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, costituita presso la Presidenza del consiglio.

^[2] Legge recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

^[3] Articolo 648-ter.1. **Autoriciclaggio.** *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Con la nuova norma incriminatrice si è individuata una autonoma fattispecie di reato. La condotta punita consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi derivanti dalla commissione del reato presupposto in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il legislatore ha individuato le ipotesi di punibilità nelle condotte dirette a re-immettere nel circuito economico, finanziario, imprenditoriale, speculativo i proventi illeciti. In tale modo si è previsto come reato qualsiasi fenomeno di re-immissione dei proventi sia di attività intrinsecamente illecite (tipiche della criminalità organizzata, ad esempio traffico di droga/armi), sia di fatti criminosi che si innestano su attività altrimenti lecite (proventi generati da reati fiscali, proventi di appalti ottenuti a seguito di corruzione). Entrambe le disponibilità economiche sono catturate dalla nuova norma quando, rispetto a esse, siano compiuti atti di impiego, di sostituzione, di trasferimento in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza. In tutti i casi, la re-immissione nel circuito "economico – finanziario", costituisce l'elemento necessario e indispensabile per individuare le condotte punibili rispetto alle condotte costituenti *post factum* (non punibile).

Fuori dei casi menzionati, la punibilità è esclusa per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale è previsto un aumento della pena.

1.2.2. La collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero: la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e a favorire l'emersione di capitali illecitamente detenuti all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale. Lo strumento permette, fino al 30 settembre 2015, di sanare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2014, attraverso una denuncia spontanea all'Amministrazione fiscale¹. Nell'ambito

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

¹ La legge 15 dicembre 2014, n. 186 "risponde alla necessità di promuovere, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia. In tale senso, infatti, la procedura delineata dalla legge, coerentemente con le linee tracciate dall'OCSE, non è solo finalizzata a fornire al contribuente uno strumento che gli consenta di definire la propria posizione fiscale

della procedura di collaborazione volontaria, il soggetto inadempiente dovrà indicare all'Agenzia delle entrate tutte le attività finanziarie costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, corredate dei relativi documenti e delle informazioni giustificative. Dovranno, inoltre, essere versate le somme dovute per i mancati pagamenti delle imposte.

Lo strumento della cd. *voluntary disclosure* consente al soggetto inadempiente di regolarizzare la propria posizione fiscale, beneficiando dell'esclusione della punibilità per le fattispecie penali tributarie dichiarative e omissive espressamente individuate dalla norma² e per le condotte di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, qualora commesse in relazione ai suddetti reati tributari.

Con la circolare n. 109560 del 9 gennaio 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che il ricorso alla procedura non altera l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, della registrazione dei dati e della segnalazione delle operazioni sospette previsti dal decreto legislativo 231/2007³, né ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni per violazione dei suddetti obblighi. Pertanto, alle esimenti previste per i reati fiscali individuati dalla normativa e applicabili al contribuente che presta la collaborazione volontaria, non si affianca un esonero dagli obblighi antiriciclaggio per il soggetto destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 231/2007, che assiste il contribuente/cliente nella procedura di *voluntary disclosure*.

Il GAFI, nella assemblea plenaria del febbraio 2015, ha espressamente riconosciuto che l'impostazione normativa del provvedimento italiano in materia di *voluntary disclosure* è in regola con i principi internazionali che regolano i programmi di regolarizzazione fiscale.

1.2.3. Le misure urgenti per il contrasto del terrorismo - decreto legge n. 7 del 18 febbraio 2015 (convertito nella legge n. 43 del 17 aprile 2015)

Al fine di rispondere alla crescente minaccia terroristica anche internazionale, il Governo italiano ha di recente adottato una normativa d'urgenza (decreto legge 7/2015, convertito dalla legge n. 43/2015) per aggiornare le vigenti misure di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche alla luce degli obblighi internazionali di criminalizzazione sostanziale scaturenti dal

pregressa ma, escludendo l'anonimato ed essendo informata ai principi della spontaneità, della completezza e della veridicità, contiene misure effettivamente strumentali alla futura compliance da parte di coloro ai quali è destinata. La procedura, distinguendosi da strumenti con analoghe finalità adottati in passato, in particolare con riferimento agli investimenti e alle attività illecitamente costituite o detenute all'estero, costituisce una concreta possibilità per rientrare nella legalità, in un contesto che vede l'evasione fiscale ed in particolare i fatti di frode perseguiti con sempre maggiore determinazione ed incisività." Agenzia delle entrate – circolare 10/E del 13 marzo 2015.

² Si tratta dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA.

³ Sul sito del MEF (http://www.dt.mef.gov.it/it/prevenzione_reati_finanziari/_info/faq.html#faq_0048.html) è pubblicata una FAQ in materia di collaborazione volontaria..

paragrafo 6 della risoluzione ONU 2178 (2014), dedicata in particolare al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri.

Il provvedimento innova il sistema prevenendo innanzitutto la punibilità del soggetto reclutato con finalità di terrorismo, il quale, a disposizione come milite, si sottoponga a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori ed a prescindere dall'assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa (articolo 270-*quater*, secondo comma). Nell'ambito di questa ipotesi di reato è punibile, conformemente a quanto richiesto dal paragrafo 6 (a) della risoluzione ONU 2178 (2014), colui che viaggia all'estero con finalità di terrorismo, ove tale condotta sia esplicita di un precedente reclutamento. La menzionata condotta di viaggio è, inoltre, punibile ai sensi dell'articolo 270-*bis* c.p., ove rientri nelle finalità terroristiche dell'associazione.

È poi prevista la punibilità della persona addestrata al compimento di atti terroristici, anche in caso di acquisizione autonoma delle istruzioni (auto-addestramento), ove la stessa ponga in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di atti terroristici (articolo 270-*quinqies*, secondo comma, c.p.). Infine è punito chi organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento di atti terroristici (articolo 270-*quater*.1, c.p.).

Il decreto legge, intervenendo sul Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011), potenzia le misure di prevenzione, introducendo, tra l'altro, la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali combattenti terroristi stranieri e la facoltà del questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo, oltre a un nuovo delitto, relativo alla violazione del divieto di espatrio conseguente alla violazione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) o conseguente al ritiro del passaporto o alla sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Risulta poi modificato anche l'articolo 17 del Codice antimafia (titolarità della proposta) il quale adesso prevede, tra le altre, il Procuratore antimafia e antiterrorismo come autorità proponente le misure di prevenzione patrimoniali nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16 dello stesso decreto legislativo 159/2011.

Il provvedimento interviene poi sul coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e disciplinandone gli adeguamenti organizzativi. Sono modificati in particolare alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due

procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo. Nell'ambito della Procura generale della Cassazione è quindi istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Un'altra previsione molto significativa è quella con cui si stabilisce che anche il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA), presso il Ministero dell'interno, possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il quadro normativo nazionale sopra delineato è in linea con il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 19 maggio 2015 che crea uno strumento giuridico vincolante a livello europeo, attuativo della risoluzione ONU 2178 (2014): esso prevede la criminalizzazione della condotta associativa con finalità terroristica, non ancora contemplata da alcuno strumento normativo del Consiglio d'Europa, dell'addestramento passivo (escluso l'auto-addestramento), del viaggio all'estero con finalità terroristiche e della sua organizzazione e finanziamento. È opportuno rilevare in proposito che la legislazione nazionale sembra aver compiuto un passo in avanti rispetto alle misure di contrasto al terrorismo contemplate da tale Protocollo, prevedendo - attraverso la criminalizzazione del reclutamento passivo - la perseguibilità di reati di pericolo integrati da condotte anticipatorie e prodromiche rispetto al compimento dell'atto terroristico stesso, consistenti nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite al fine del compimento dell'atto terroristico, e ciò a prescindere dall'avvenuta affiliazione a un'associazione terroristica.

Infine, un altro elemento di novità rispetto agli strumenti internazionali consiste nell'aver introdotto l'utilizzo degli strumenti informatici o telematici come circostanza aggravante del reato di addestramento attivo e passivo (articolo 270-*quinquies* c.p.) e di istigazione a commettere delitti di terrorismo (articolo 414 c.p.).

1.2.4. Le linee guida del Consiglio nazionale del notariato per l'adeguata verifica della clientela

Il Consiglio nazionale del notariato ha emanato le linee guide per il corretto adempimento, da parte della categoria, degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il provvedimento, predisposto in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, individua gli adempimenti e le attività dirette all'assolvimento e fornisce indicazioni per la valutazione del rischio della clientela, tenendo

conto della peculiarità della professione e delle consuete prassi operative del notaio. Il provvedimento è stato sottoposto alla valutazione del Comitato di sicurezza finanziaria e da questo valutato positivamente.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, le specifiche formalità e i prescritti canoni di diligenza richiesti al notaio nell'esercizio delle proprie funzioni, in osservanza delle disposizioni contenute nella legge notarile e nel regolamento di attuazione, sono considerate modalità idonee anche ai fini antiriciclaggio.

In caso d'inosservanza delle linee guida sono applicate le sanzioni disciplinari previste per l'inosservanza delle norme e dei principi di deontologia professionale dei notai.

1.2.5. La lista dei Paesi terzi equivalenti (DM del 10 aprile 2015, pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2015)

In attuazione della terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), ciascuno stato membro può individuare paesi terzi e i territori che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie.

Per assicurare un approccio coordinato in materia, i paesi membri UE hanno convenuto in un *Common Understanding* sia le regole di procedura per il riconoscimento dell'equivalenza sia una lista comune di paesi⁴.

È inoltre facoltà degli stati membri di riconoscere lo *status* di equivalenza a ulteriori paesi oltre a quelli inclusi nella lista concordata.

Quale base per il riconoscimento della equivalenza, gli stati dovranno valutare: il livello di adeguamento agli *standard* internazionali di prevenzione; il livello di cooperazione fornito dal paese candidato tra le rispettive Unità di informazione finanziaria; la cooperazione fiscale prestata.

Con il DM del 10 aprile 2015⁵ il Ministro dell'economia e delle finanze ha individuato i paesi (e i territori) stranieri che adottano una normativa equivalente a quella della direttiva 2005/60/CE.

Nel decreto è stata inclusa anche la Repubblica di San Marino, che si aggiunge così ai paesi già ricompresi nell'ultimo *Common Understanding*. Tale inclusione è coerente con la cancellazione di San Marino da tutte le *black list* fiscali ed è resa possibile dal soddisfacente

⁴ L'ultimo *Common Understanding* raggiunto dagli stati UE è quello concluso nella seduta del 26 giugno 2012 del Comitato antiriciclaggio. Esso include i seguenti Paesi e territori stranieri: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India; Giappone; Repubblica di Corea, Messico; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera; oltre a Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Saint-Pierre e Miquelon; Wallis e Futuna; Aruba; Curaçao; Sint Maarten; Bonaire, Sint Eustatius e Saba.

⁵ Il decreto è entrato in vigore il 13 maggio 2015.

grado di adeguamento della normativa e delle pratiche di prevenzione del riciclaggio e finanziamento agli standard internazionali in materia riconosciuto dall'organismo internazionale – Moneyval, nonché dall'attuale soddisfacente cooperazione tra la UIF italiana e la AIF, corrispondente organismo della Repubblica di San Marino.

Il riconoscimento dello status di paese terzo equivalente comporta due effetti: gli enti creditizi e finanziari situati in paesi terzi ritenuti equivalenti sono assoggettati a obblighi semplificati di identificazione; le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio potranno avvalersi di intermediari situati in paesi terzi equivalenti per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela.

1.3 L'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Nel 2014 il Comitato di sicurezza finanziaria⁶ ha condotto la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale analisi è stata effettuata in applicazione della Raccomandazione 1 del GAFI, con l'obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Una sintesi del rapporto è stata pubblicata sul sito del Dipartimento del tesoro e trasmessa alle associazioni di categoria con l'invito di promuoverne la diffusione tra i rispettivi associati, affinché possa essere strumento per la conduzione dell'analisi di rischio e permetta di calibrare in maniera corrispondente al rischio identificato gli obblighi antiriciclaggio. La pubblicazione è stata preceduta da un incontro con le associazioni di categoria e i consigli degli ordini professionali tenutosi il 25 novembre 2014 presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'analisi è finalizzata all'elaborazione di linee condivise di intervento per la mitigazione dei rischi individuati. Ciò in un contesto in cui l'approccio basato sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT) prevede che le politiche e le misure adottate siano svolte in modo proporzionale ai rischi che devono fronteggiare. L'elaborazione dell'analisi dei rischi AML/CFT ha richiesto un processo complesso che, partendo dalle indicazioni derivanti dall'attività di vigilanza delle amministrazioni di supervisione dalle indagini delle forze di polizia, dalle analisi effettuate dalla UIF e da altre informazioni rilevanti, ha prodotto in una visione organica e sistematica di minacce e vulnerabilità. In particolare, finalità dell'esercizio è stata quella di giungere a una comprensione:

⁶ Nel quadro delle competenze previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai lavori hanno partecipato, oltre alle autorità rappresentate nel Comitato, anche l'Agenzia delle entrate, l'ANAC, l'Agenzia delle dogane, Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e Infocamere.

- 1) delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti;
- 2) dei metodi principalmente utilizzati per lo svolgimento di tali attività criminali;
- 3) delle vulnerabilità presenti nel sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi dei settori maggiormente esposti a tali rischi;
- 4) degli interventi da attivare e delle relative priorità.

La valutazione, effettuata sulla base di una metodologia *ad hoc* elaborata dallo stesso Comitato, ha rivestito carattere sperimentale e sarà aggiornata trascorsi tre anni. Successivamente, l'analisi sarà aggiornata con periodicità quinquennale. L'analisi sarà aggiornata anche in caso di nuove minacce o vulnerabilità di particolare rilevanza. A questo riguardo, è prossima l'approvazione da parte del CSF di un aggiornamento relativo alla minaccia di finanziamento del terrorismo, connessa alla minaccia terroristica relativamente al terrorismo di matrice confessionale. L'analisi è stata condotta distinguendo la valutazione per il riciclaggio da quella per il finanziamento del terrorismo; in entrambi i casi l'esercizio è sviluppato a livello nazionale ma terrà conto di ulteriori analisi del rischio, qualora elaborate anche a livello sovranazionale. A tale proposito si segnala che l'Unione Europea sta discutendo la definizione di una metodologia da adottare per condurre il *Supra-National Risk Assessment* e che le autorità italiane partecipano attivamente a tale esercizio. Il settore privato è stato coinvolto nell'elaborazione dell'analisi del rischio: i consigli degli ordini professionali, le associazioni di categoria e gli intermediari hanno condiviso la loro esperienza sul campo e le loro valutazioni. Sono stati inoltre consultati alcuni accademici per valutare la robustezza del processo e per illustrare analisi e studi rilevanti in materia.

1.3.1 Principali esiti dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito si riportano sinteticamente i principali esiti dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenuto conto che la graduatoria della minaccia è stata ripartita in fasce a seconda dei punteggi riportati (vedi tabella 1). Da sottolineare che il giudizio "non significativa" non ha il significato di inesistente o irrilevante ma di intensità della minaccia molto contenuta.